

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5739 del 25/10/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA - COMUNE DI CENTO (FE) - PRATICA FE16A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5939 del 25/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA
COMUNE DI CENTO (FE)
PROCEDIMENTO FE16A0003

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la determina del Direttore dell'Area Tecnica di ARPAE n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 con oggetto "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2254/2016 con oggetto "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "settore delle risorse idriche"";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007.

PRESO ATTO:

- dell'istanza assunta al protocollo regionale PG 0173232 in data 11/03/2016 presentata dal Sig. Mariano Zuffi C.F. ZFFMRN69B25C469V P.I. 01404280388, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di Cento (FE) ad uso irriguo.

ACCERTATO:

- che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- che si evince la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto per il corpo idrico interessato codice 0620ER-DQ2-TPACS che non risulta a rischio (pianura appenninica padana).

DATO ATTO dell'Autorizzazione alla perforazione numero 1739 del 03/04/2017.

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evincono, anche sulla base della documentazione e della relazione tecnica di fine lavori pervenuta in data 05/06/2017 protocollata con il numero PGFE/2017/6439 presentata a firma del tecnico abilitato Dott. Geol. Pier Luigi Dallari le caratteristiche del pozzo da concessionare ovvero:

- il pozzo ha la profondità reale di 90 m e diametro 180 mm esterno;
- la quantità d'acqua concedibile sulla base della normativa citata per l'uso irriguo di un terreno della superficie di 5 ettari adibito a frutteto, è pari a 15120,00 m³/c annui, senza riuso né restituzione, per una portata massima concedibile pari a 4,00 l/s;

DATO ATTO che il terreno su cui insiste il pozzo è di proprietà del Sig. Vincenzo Zuffi, che ha espresso l'assenso alla perforazione per l'uso richiesto.

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

DATO ATTO che con avviso si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda sul B.U.R.E.R.T., che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. parte II n. 359 del 30/11/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni.

RICHIAMATA la nota prot. n. PGFE/2016/11774 in data 08/11/2016 con la quale si è provveduto a richiedere, ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, il parere alla Autorità di Bacino del Fiume Po, alla Provincia di Ferrara, ad Hera S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

RILEVATO, inoltre, che non essendo pervenuti i pareri ai sensi del R.R. 41/2001 sopra richiesto da parte della Provincia di Ferrara né del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi della L. 124/2015;

DATO ATTO che in data 10/01/2017 protocollato con il numero PGFE\2017\000169 è pervenuto il parere di Hera S.p.A.

Accertato che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 ed ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare

l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta citata rientra tra le tipologie previste alla lettera a) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015.

Precisato sotto il profilo tecnico:

- di ribadire le prescrizioni e quanto previsto nella preliminare autorizzazione alla perforazione riguardanti, tra l'altro, le modalità di isolamento della perforazione e della struttura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse, prevedendo la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo ed eventuale avampozzo;
- di prescrivere l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE.

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione in data 03/10/2017 assunta agli atti con PGFE/2017/11469 del 09/10/2017.

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti degli artt. 6 e seguenti del R. R. n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, al Sig. Mariano Zuffi C.F. ZFFMRN69B25C469V residente in Comune di Cento (FE), località Renazzo in Via Renazzo 20/3, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Cento (FE), località Renazzo, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione per l'uso agricolo irriguo di una superficie di estensione di circa 5 ettari adibiti a frutteto e riferita alla perforazione di 90 m sia localizzata alle coordinate UTM*32 (RER): X= 680573, Y= 958377 ed ubicata nel Comune di Cento (FE), località Renazzo al foglio catastale n. 39, mappale n. 645 del Comune medesimo

con portata massima di derivazione pari a 4,0 l/s e volume massimo di 15.120,00 m³/c annui;

- c) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito;
- d) di richiamare a carico del richiedente gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 e quelli relativi alla presentazione documentazione relativa all'esecuzione dei lavori in base alle scadenze fissate e di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- e) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) che la durata della presente concessione è fissata, ai sensi del R.R. 41/2001, al 31.12.2026 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego ed ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- g) che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;
- h) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- i) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- j) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- k) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 226,00=, già versate tramite bonifico dal richiedente in data valuta 07/03/2016;
- l) di stabilire che il canone per l'intera annualità del 2017 è pari ad € 60,48= e che l'effettivo importo da versare anticipatamente per il periodo da settembre a dicembre 2017 è di complessivi € 20,16= calcolato in base alle DGR sopra citate, mediante versamento in data valuta 03/10/2017 a mezzo di bonifico bancario intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art. 6 L.R. 25 febbraio 2000, n. 10);
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati

dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

- n) di stabilire che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale dovuto quantificato in € 250,00= calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario in data valuta 03/10/2017 intestato a "Presidente della Giunta Regionale". La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente;
- o) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- p) di definire, nell'articolato che segue, le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda agli atti, a quanto contenuto nei documenti tecnici, nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia;
- q) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- r) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- t) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dal Sig. Mariano Zuffi C.F. ZFFMRN69B25C469V residente in Comune di Cento (FE), località Renazzo in Via Renazzo 20/3, Procedimento FE16A0003.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di un pozzo, verrà utilizzata per una portata massima di 4,00 l/s per un volume complessivo concesso di 15120,00 metri cubi annui per uso agricolo irriguo.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di prelievo è sita in Via Renazzo del Comune di Cento (FE) località Renazzo su terreno di proprietà del Sig. Vincenzo Zuffi.

L'opera di derivazione dovrà essere mantenuta nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterata o modificata se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità Idrauliche competenti.

La rappresentazione planimetrica dell'opera di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento sono i seguenti:

- diametro esterno 180 mm;
- profondità 90 m;
- portata massima di prelievo 4,00 litri al secondo;
- potenza della elettropompa sommersa 11 kW, tubo di mandata di 93 mm portata di 4,00 l/s.

Il punto di perforazione e derivazione è ubicato nel Comune di Cento, località Renazzo, alle coordinate UTM*32 (RER): X= 680573 Y= 958377 al foglio catastale del NCEU n. 39, mappale n. 645.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2026, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario ha attestato di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti anticipati;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

E' proibita la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Il concessionario dovrà provvedere all'installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) -in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo- e dovrà comunicare a questa Struttura, annualmente, tali quantitativi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ed anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa

n. 40/2005, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, entro 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE16A0003**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato almeno di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente

dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 10 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 12 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.